



Milano, 31/05/05
Prot. n. 1012/2005/CT

Sentenza Corte di Cassazione 23 marzo 2005, n. 6312: per il pagamento della Tarsu il soggetto ritenuto debitore deve essere messo nella possibilità di usufruire del servizio.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 23 marzo 2005, è intervenuta nell'ambito di una controversia sorta fra un Comune ed una società per il pagamento della Tarsu. In particolare questa società si è vista *“costretta ad utilizzare l'impresa individuale P. E. per il trasporto dei rifiuti dalla propria sede alla piattaforma di raccolta istituita dal comune”* provvedendo perciò *“in proprio allo smaltimento dei rifiuti dalla stessa prodotti (carta e cartoni) che ..., essendo riconosciuti dal comune ... come "assimilati agli urbani", dovevano essere smaltiti dal servizio pubblico”*; così aveva chiesto alla Commissione Tributaria provinciale di Como *“l'annullamento della cartella di pagamento ... relativa alla tassa per rifiuti solidi urbani ... per l'anno 2000”* per assunta violazione dell'articolo 59 del D.Lgs. 507/1993 non essendo stata applicata la riduzione del 60 per cento prevista da tale norma.

Il Comune invece, ha evidenziato come il comma 2 dell'articolo 59 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 disponga che *“nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”*; sostenendo perciò che la condizione necessaria affinché l'Amministrazione possa procedere all'applicazione della riduzione è che il contribuente si trovi in una zona del territorio in cui non è effettuata la raccolta.

La Suprema Corte, riprendendo quanto espresso dalla Commissione Tributaria regionale della Lombardia ha sancito che *“il dovere (affermato da questa Corte) del contribuente di corrispondere la tassa anche se non utilizza il servizio, come specificato pure in tutte le precedenti decisioni sul tema [...] suppone di necessità che il contribuente "abbia la possibilità" di utilizzare il servizio”*. Inoltre come ribadito anche nella Sentenza n. 10608 depositata il 4 luglio 2003 si è statuito che *“il comune, a meno che non si tratti di rifiuti speciali, ha l'obbligo di provvedere alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti esterni, civili ed industriali, con diritto di privativa, e per tale prestazione sussiste a carico del cittadino residente l'obbligo di pagare un tributo, che va qualificato come tassa, alla stregua dell'indicazione della stessa legge, nonché della sua natura”* e che, conseguentemente il pagamento della tassa *“è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, purché ne abbia la possibilità”*.

Perciò è stato ribadito il principio, specificamente affermato da questa Sezione (sentenza n. 19653 del 22 dicembre 2003) proprio in ordine ai commi 2 e 4 dell'articolo 59 del D.Lgs. 507/1993 che *“Se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente, o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale sul servizio di nettezza urbana, il tributo è ugualmente dovuto, ma in misura ridotta, non superiore al 40 per cento, da determinare in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”*.

Cristian Tolettini
Settore Ambiente
Segreteria Politica Federale
ctolettini@leganord.org

Corte di Cassazione, sezione tributaria - Sentenza 23 marzo 2005, n. 6312

(*omissis*)

Fatto

Con ricorso notificato il 28 gennaio 2004 alla (...) (depositato il 16 febbraio 2004), il comune di N. (Co) - premesso che con ricorso del 27 marzo 2001 detta società, adducendo che era stata "costretta ad utilizzare l'impresa individuale P. E. per il trasporto dei rifiuti dalla propria sede alla piattaforma di raccolta istituita dal comune" e che, quindi, aveva "provveduto in proprio allo smaltimento dei rifiuti dalla stessa prodotti (carta e cartoni) che ..., essendo riconosciuti dal comune ... come 'assimilati agli urbani', dovevano essere smaltiti dal servizio pubblico", aveva chiesto alla Commissione tributaria provinciale di Como "l'annullamento della cartella di pagamento ... relativa alla tassa per rifiuti solidi urbani ... per l'anno 2000" per assunta violazione dell'articolo 59 del Dlgs 507/1993 non essendo stata applicata la riduzione del 60 per cento prevista da tale norma -, in forza di un solo motivo chiedeva di cassare, con "ogni altro necessario provvedimento", la sentenza n. 51/12/03 depositata il 30 ottobre 2003 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, notificata il giorno 11 dicembre 2003, la quale aveva respinto il gravame da esso ente presentato contro la decisione (n. 39/10/02) con cui la Commissione tributaria provinciale di Como aveva accolto detto ricorso della società.

Nel controricorso notificato il 5 marzo 2004 (depositato il 19 marzo 2004) la società intimata, "rifuse le spese", instava per la declaratoria di inammissibilità dell' avverso ricorso o, in subordine, per il rigetto dello stesso.

La contribuente ed il Comune ricorrente depositavano memorie ex articolo 378 del codice di procedura civile, rispettivamente, il 14 ed il 15 febbraio 2005.

Motivi della decisione

1. Con la sentenza gravata la Commissione tributaria regionale della Lombardia - premesso che "il comune di N. insiste nell'affermare che dal momento che il servizio, per definizione di una legge di attuazione della normativa europea, si svolge, ope legis, in regime di privativa, a nulla influisce come esso sia effettivamente svolto in tutti i passaggi dovuti" per cui "l'utilizzatore, anche se deve a sue spese portare i rifiuti alla discarica come nel caso de quo ha l'obbligo di pagare la tassa rifiuti in modo pieno" -, ha rigettato il gravame dell'ente impositore ritenendo che "i rifiuti prodotti dall'impresa (...)», pur se "assimilati ai rifiuti urbani" con "delibera comunale n. 19 del 26 maggio 1998", non erano stati trattati "come tali ... a tutti gli effetti" atteso che "con comunicazione del 4 luglio 2000 il comune invitava la (...) a conferire i rifiuti a sue spese alla piattaforma appositamente apprestata": per il giudice tributario di appello "ciò è la chiara ammissione che il servizio per motivi, probabilmente tecnici, non era ancora stato attuato nella forma desiderata" di tal che, afferma quello stesso giudice, "correttamente" la contribuente ("utilizzatrice di tale servizio") "inviava al comune le pezze giustificative delle spese sostenute per il trasporto dei rifiuti alla piattaforma richiedendo, ex articolo 59, comma 2, del Dlgs 507/1993, la riduzione della tassa del 60 per cento come prescritto".

Il giudice a quo osserva, ancora, che "se un servizio, reso in regime di privativa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è completamente svolto in tutte le sue fasi di raccolta, distribuzione e trasporto, è senza dubbio alcuna causa della riduzione del 60 per cento, ai sensi del ricordato articolo 59, comma 2, del Dlgs 507/1993 della tassa rifiuti solidi che il cittadino deve pagare" essendo "ormai consolidata giurisprudenza che il servizio in privativa debba essere svolto completamente per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani"; il medesimo giudice, infine, confortato a suo dire "dalle delucidazioni apportate in merito dalla circolare n. 95/E del 22 giugno 1994", aggiunge che "pur avendo la società [scilicet, contribuente] la tessera per portare alla piattaforma dell'E S.p.A. (società delegata a tale scopo dal comune di N.), i propri rifiuti solidi, il servizio non era svolto regolarmente e procurava all'impresa delle spese accessorie di trasporto e delle modalità amministrative a carico della stessa" con la conseguenza che "a tale vulnus al pieno svolgimento del servizio non può che corrispondere, come ben ha prescritto il legislatore, una sensibile riduzione della tassa da pagare in quanto, ... in termini giuridici essa corrisponde sempre ad un quantum da versarsi per una prestazione resa", "in una parola è un corrispettivo da considerarsi esaustivo ai costi che il comune incontra per espletarlo".

2. Con l'unico motivo di ricorso il comune lamenta "violazione e falsa applicazione dell'articolo 59 del Dlgs 507/1993" (per il cui comma 2 "nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita") ed adduce che, emergendo "dal contenuto della norma ... che la condizione necessaria affinché l'Amministrazione possa procedere all'applicazione della riduzione è che il contribuente si trovi in una zona del territorio in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa", i giudici del merito "hanno ritenuto applicabile la riduzione prevista dalla citata norma pur in assenza della condizione richiesta dalla stessa" in quanto, dopo avere ammesso che esso comune "aveva istituito ed attivato il servizio pubblico in regime di privativa", hanno affermato che "lo stesso veniva svolto in modo incompleto e con modalità che non consentivano alla società contribuente un corretto utilizzo".

L'ente territoriale - ricordato che "svolge il servizio pubblico in questione in regime di privativa ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della legge 142/1990 in tema di autonomie locali" - aggiunge, ancora, che "ha istituito il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati" tenendo conto "non solo delle esigenze del proprio territorio ma anche della consistenza delle sue finanze" e che, "al fine di stabilire come in questo periodo venisse svolto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti", è necessario "fare riferimento alla Convenzione sottoscritta dall'Amministrazione con la società S(...) datata 9 dicembre 1996 (documento 6 del fascicolo di primo grado) ed alla

successiva Convenzione, sempre sottoscritta dalle medesime parti, datata 22 gennaio 1998 (documento 7 del fascicolo di primo grado) ("quest'ultima ... prorogata sino al 1° dicembre 2000"), in particolare a "quanto esposto alla pagina 5 della prima Convenzione, già nell'anno 1996", dalla quale si desume che esso ente "aveva istituito la cosiddetta raccolta 'differenziata' che prevedeva per la fase della raccolta a domicilio, dei cosiddetti sacchi viola nei quali dovevano essere riposte anche carta e cartone" o "in alternativa", che "lo stesso tipo di rifiuto poteva essere direttamente conferito dai cittadini alla piattaforma, la cui gestione è l'oggetto della citata Convenzione, sita all'interno del comune di N."

Secondo il comune, quindi, "è di tutta evidenza ... la falsa applicazione dell'articolo 59 del Dlgs 507/1993 operata dalla Commissione tributaria regionale di Milano" in quanto, essendo la contribuente "ubicata all'interno del territorio" nel quale esso ente "svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti" e prevedendo "il servizio pubblico, per quanto riguarda l'anno 2000, ... ben due diverse modalità per la raccolta dai rifiuti, sacchi viola e/o piattaforma", la (...), "avendo l'obbligo di conferire i propri rifiuti al servizio pubblico poteva scegliere quali modalità utilizzare", "doveva essere obbligata al versamento per intero della relativa tassa".

Il ricorrente, inoltre, richiama la "circolare del Ministero delle finanze n. 95/E del 22 giugno 1994" (laddove, a suo dire, "afferma espressamente che '... viene confermato che per le superfici site fuori della zona di raccolta dei rifiuti interni l'obbligo del pagamento della tassa in misura ridotta variabile in base alla distanza della zona servita'") per sostenere l) che "detto documento non fa altro che confermare quanto già esposto [da essa] Amministrazione nel corso dei due precedenti gradi di giudizio", ovvero sia che "solo nel caso in cui la società (...) si fosse trovata fuori dalla zona in cui veniva svolto il servizio pubblico avrebbe avuto diritto alla riduzione della tassa", e 2) che "la mancata fruizione del servizio imputabile al contribuente non comporta alcun esonero o riduzione della tassa (cfr. pag. 5 della circolare del Ministero delle Finanze n. 95/E del 22 giugno 1994)" ed aggiunge che "il principio giuridico ... violato dai precedenti giudici è stato ... ribadito dal giudice di legittimità che con la recente sentenza n. 10608 del 4 luglio 2003 ha affermato: 'a mente delle disposizioni contenute negli artt. 268, 269 e 270 del Testo unico della finanza locale il comune a meno che non si tratti di rifiuti speciali ha l'obbligo di provvedere alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti esterni, civili ed industriali con diritto di privativa e per tale prestazione sussiste a carico del cittadino residente l'obbligo di pagare un tributo, che va qualificato come tassa con la conseguenza che è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, purché ne abbia la possibilità'".

Il Comune, infine, espone che:

- "dalla produzione delle bollette redatte dalla ditta che la società (...) utilizzava, emerge che in realtà le stesse si riferiscono il più delle volte allo smaltimento di rifiuti diversi dalla carta e cartone, come, ad esempio, batterie, amianto e vernici";

- "le uniche bollette che riguardano il trasporto di carta e cartone sono dell'anno 2001 e, dunque, al di fuori dell'anno oggetto del presente giudizio che è l'anno 2000";

- "la spesa documentata dalla società (...) è di sole lire 120.000".

3. Il ricorso deve essere respinto perché infondato.

A) Innanzi tutto va disattesa l'eccezione di inammissibilità di tale ricorso - sollevata dalla contribuente nel controricorso e ribadita nelle memorie depositate, sull'assunto che la "fattispecie di cui al n. [adde: 3] dell'articolo 360 del codice di procedura civile" invocata in detto atto "non ha alcuna attinenza con il motivo di ricorso" perché questo, "in realtà", concernerebbe "l'accertamento in fatto del preteso espletamento del servizio" - in quanto la tesi sostenuta dal comune ricorrente - secondo la quale la società, in quanto "ubicata all'interno del territorio" nel quale esso ente "svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti", è per ciò solo "obbligata al versamento per intero della relativa tassa" - non involge tanto (o soltanto) un apprezzamento dei fatti relativi allo svolgimento del "servizio" quanto piuttosto l'interpretazione della norma invocata dalla contribuente al fine di verificare il fondamento del diritto, preteso dalla società, alla riduzione, prevista dalla norma, della tassa chiesta dal comune con l'atto impositivo impugnato, come (peraltro) meglio emerge dall'esame, che segue, del motivo.

B) Il comune, invero, ritiene che il giudice a quo abbia erroneamente applicato l'ultima parte del comma 2 dell'articolo 59 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507 - il quale dispone che "nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita" - perché

1) la contribuente è "ubicata all'interno del territorio" nel quale esso ente "svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti" e 2) "il servizio pubblico, per quanto riguarda l'anno 2000, prevede ben due diverse modalità per la raccolta dai rifiuti, sacchi viola e/o piattaforma".

B.1) La tesi racchiusa nella prima di tali proposizioni non può essere condivisa in quanto contraria alla lettera ed allo spirito della norma. La stessa, peraltro, non è suffragata neppure dal principio (richiamato dal comune) espresso da questa Sezione nella sentenza n. 10608 depositata il 4 luglio 2003; in tale decisione, infatti, si è testualmente statuito che «"il comune, a meno che non si tratti di rifiuti speciali, ha l'obbligo di provvedere alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti esterni, civili ed industriali, con diritto di privativa, e per tale prestazione sussiste a carico del cittadino residente l'obbligo di pagare un tributo, che va qualificato come tassa, alla stregua dell'indicazione della stessa legge, nonché della sua natura" e che, conseguentemente ("con la conseguenza"), il pagamento della tassa "è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, purché ne abbia la possibilità"».

Il dovere (affermato da questa Corte) del contribuente di corrispondere la tassa anche se non utilizza il servizio, come specificato pure in tutte le precedenti decisioni sul tema (Cass., SS.UU., 8 maggio 1967, n. 902; id., Sez. I, 29 marzo 1969, n. 1026; id., Sez. I, 21 gennaio 1970, n. 132; id., Sez. I, 17 maggio 1974, n. 1430; id., Sez. I, 4 febbraio 1987, n. 995), suppone di necessità che il contribuente "abbia la possibilità" di utilizzare il servizio: ciò significa che per il sorgere dell'obbligo non è sufficiente la mera ubicazione dell'immobile nel perimetro in cui è stato istituito il servizio

ma è altresì indispensabile che il "cittadino residente" abbia la possibilità, cioè sia posto in condizione, di utilizzare il servizio (e tanto suppone, come specificato nella richiamata sentenza n. 995 del 1987, che il servizio venga effettivamente espletato).

B.2) L'obbligo, posto a carico dei contribuenti dall'ultima parte del comma 2 dell'articolo 59 del Dlgs 507 del 1993, di corrispondere la tassa "in misura non superiore al 40 per cento della tariffa" per gli immobili siti "nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani", invero, non importa, per necessario converso, l'obbligo dei medesimi contribuenti di corrispondere la tassa nella misura intera prevista dalla tariffa per il solo fatto che l'immobile ricada in zona in cui "è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani" in quanto il comma 4 del medesimo articolo 59 rinvia espressamente al trattamento fissato nel precedente comma 2 anche per l'ipotesi in cui "il servizio di raccolta, sebbene istituito, non è svolto nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione, ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta".

Tanto impone di ribadire il principio, specificamente affermato da questa Sezione (sentenza n. 19653 del 22 dicembre 2003) proprio in ordine ai commi 2 e 4 dell'articolo 59 del Dlgs 507/1993 per il quale "Se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente, o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale sul servizio di nettezza urbana, il tributo è ugualmente dovuto, ma in misura ridotta, non superiore al 40 per cento, da determinare in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita".

B.3) Il problema, quindi, si sposta sul piano eminentemente fattuale dell'accertamento dello svolgimento o meno del servizio ovvero dell'effettuazione dello stesso in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale, quindi sull'esame del fondamento del secondo punto di doglianza.

C) In ordine a questo va ricordato che:

1) il ricorrente il quale lamenta un'omessa od insufficiente motivazione da parte del giudice di merito ha l'onere (Cass., Sez. III, 9 dicembre 2002, n. 17486) di indicare quale circostanza processuale (*factum probans*) il giudice di merito abbia trascurato, ovvero per quale motivo logico-giuridico la ricostruzione del fatto ignoto (*factum probandum*) data dal giudice di merito sia carente perché ove il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, la censura si risolve inammissibilmente sulla richiesta di un riesame del merito;

2) la parte che denunci con ricorso per cassazione la mancata o inadeguata valutazione, ad opera del giudice di merito, di prove documentali ha l'onere (Cass., Sez. trib., 8 luglio 2004, n. 12577; id., Sez. lav., 26 settembre 2002, n. 13953) di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento il cui omesso o inadeguato esame è censurato al fine di rendere possibile a questa Corte di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi atteso che l'interesse (articolo 100 del codice di procedura civile) ad impugnare con ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole per cui, a tal fine, è necessario che sia indicata in maniera adeguata la situazione di fatto della quale si chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice del merito, asseritamente erronea.

Il motivo di ricorso ex articolo 360, n. 5), del codice di procedura civile, infatti, non conferisce a questa Corte (Cass., Sez. III, 11 febbraio 2002, n. 1892; id., Sez. lav., 22 maggio 2001, n. 6975) il potere di esaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sul piano logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. In base all'articolo 366, n. 4), del codice di procedura civile (il quale impone di indicare nel ricorso per cassazione i "motivi per i quali si chiede la cassazione" della sentenza), infine, per l'illustrazione del motivo di ricorso di cui all'articolo 360, n. 5), del codice di procedura civile, occorre (Cass., Sez. trib., 25 luglio 2002, n. 10945; id., Sez. trib., 29 maggio 2002, n. 7820), che il ricorrente indichi le specifiche ragioni per le quali la motivazione appaia omessa (o insufficiente o contraddittoria) su un punto decisivo della controversia.

D) Nella specie - a fronte del perentorio giudizio fattuale espresso dal giudice del merito sul punto ("i rifiuti prodotti dall'impresa (...)", pur se "assimilati ai rifiuti urbani" con "delibera comunale n. 19 del 26 maggio 1998", non sono stati trattati "come tali ... a tutti gli effetti" atteso che "con comunicazione del 4 luglio 2000 il comune invitava la (...) a conferire i rifiuti a sue spese alla piattaforma appositamente apprestata": "ciò è la chiara ammissione che il servizio per motivi, probabilmente tecnici, non era ancora stato attuata nella forma desiderata"; "pur avendo la società [contribuente] la tessera per portare alla piattaforma della (...) (società delegata a tale scopo dal comune di N.), i propri rifiuti solidi, il servizio non era svolto regolarmente e procurava all'impresa delle spese accessorie di trasporto e delle modalità amministrative a carico della stessa") sull'irregolare svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti assimilati prodotti dalla contribuente ha, nella sostanza, inammissibilmente invocato una nuova valutazione di quegli stessi elementi fattuali ma non ha evidenziato nessuna omissione, illogicità, incongruità o contraddizione logica nella valutazione formulata dal giudice tributario di appello.

4. Le spese processuali dell'intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi del comma 2 dell'articolo 92 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità.